

N. R.G. 672/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Catia Roscini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **672/2017** promossa da:

S.E.A. SOCIETÀ EDILE APPALTI S.P.A. (C.F. 00433110541), con il patrocinio dell'avv. PIPPI
LUCIA elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Perugia, Strada Tiberina Nord 421/Z

ATTRICE OPPONENTE

contro

FALLIMENTO TECHNOENERGY SRL (C.F. 02040770352), con il patrocinio dell'avv.
MAGNANINI ELEONORA, elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Todi, P,zza
Jacopone 6

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione e/o eccezione, anche in via
istruttoria, disposti gli adempimenti di rito e del caso:

– **in via preliminare e pregiudiziale** accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione e/o competenza
del Giudice adito, stante l’esistenza di clausola compromissoria arbitrale, di cui ai contratti di



subappalto inter partes, citati nell'atto di citazione in opposizione ed allegati, e per l'effetto accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'iniziativa monitoria intrapresa da parte avversa e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e/o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto disporre la revoca;

– **nel merito** nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non accogliere l'eccezione preliminare e pregiudiziale sopra spiegata, decidendo il merito della presente controversia, respingere la domanda azionata con la procedura monitoria per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto totalmente infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto;

– in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, sussistendo l'inammissibilità ed improcedibilità della procedura monitoria de qua, per i motivi esposti nel corpo dell'atto di citazione in opposizione.”

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e rigettata:

nel merito, in via principale:

- rigettare la svolta opposizione perché infondata per quanto argomentato e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, affermando che il credito della opposta per i titoli e le causali di cui all'opposto decreto nei confronti dell'opponente sussiste come ingiunto, e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento della somma già oggetto di ingiunzione, ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria.

- **In ogni caso:** Condannare l'opponente al ristoro delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la S.E.A. Società Edile Appalti S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 166/2017 del 21.2.2017 con il quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma di euro 23.513,39, oltre interessi e spese del procedimento



monitorio, quale compenso maturato in esecuzione di quattro contratti di sub-appalto relativi alla realizzazione di impianti elettrici e termosanitari in due distinti edifici siti in località Spina di Marsciano.

A fondamento dell'opposizione eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito stante la sussistenza nei citati contratti di valida clausola arbitrale e nel merito deduce che entrambe le fatture ingiunte si riferiscono ai decimi trattenuti in garanzia, emesse in assenza del relativo documento giustificativo.

Si è costituita l'opposta contestando genericamente l'opposizione.

Stante l'intervenuto fallimento della società opposta all'udienza del 11.9.2018 veniva dichiarata l'interruzione del procedimento, che veniva successivamente riassunto con ricorso del 11.12.2018 ritualmente notificato.

A seguito della riassunzione il fallimento della società opposta non si costituiva in giudizio.

Sulle precisate conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.10.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli art. 132 c.p.c./118 disp att. C.p.c. di cui alla legge 69/ 2009, direttamente applicabile alla fattispecie.

Va preliminarmente rilevato che in sede di comparsa di costituzione e risposta del 15.1.2018 l'opposta, pur contestando genericamente la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, testualmente deduce “ *ebbene l'opposta contesta fermamente quanto eccepito dalla opponente nel merito, riservandosi di meglio argomentare nell'eventuale giudizio arbitrale*”, con ciò implicitamente riconoscendo la bontà dell'eccezione avversaria.

L'eccezione è comunque fondata.

La sussistenza di una clausola compromissoria, come quella inserita nei contratti da cui traggono



origine le fatture ingiunte, non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice ordinario eventualmente adito, in caso di successiva opposizione fondata sulla sussistenza di detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (Cass. 28.7.1999 n. 8166; Cass 25.8.1997 n. 7990)

Va poi, comunque rilevato che parte opposta non ha fornito alcuna prova del credito ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo soggette ai relativi oneri probatori.

In sostanza il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.

Pertanto il creditore, ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (Cass,4.12.1997 n.12311, Cass 14.4.1999 n.3671, Cass 25.5.1999 n. 5055, Cass 7.9.1977 n. 3902, Cass 11.7.1983 n. 4689, Cass 9.4.1975 1304, Cass,8.5.1976 n.1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.

E', altresì, noto che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'inadempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese, con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso",



non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni (Cass. Sez. unite 30.10.2001 n. 13.553).

Va, infine, rilevato che l'opposta, in sede di riassunzione non si è nemmeno costituita in giudizio e tale comportamento è valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'opposizione proposta dalla società S.E.A. Società Edile Appalti s.p.a. e per l'effetto dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 166/2017 emesso dal Tribunale di Spoleto.

Condanna la parte opposta Fallimento Technoenergy s.r.l. a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 120,00 per spese, € 2800,00 per competenze, oltre spese generali, CAP e IVA di legge.

Spoleto, 22 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Catia Roscini

